COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 14 del 18.01.2018

COPIA

Oggetto:	**Determinazione delle tariffe per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2018 - Proposta al Consiglio Comunale**

L'anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di gennaio, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 19:25, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ZANDA ELISEO	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
RUGGIU NICOLA	ASSESSORE	A
PISU ANDREA	ASSESSORE	P
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA	ASSESSORE	P
PETRONIO LAURA	ASSESSORE	A

Totale presenti n. 5 Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) che prevede l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'imposta unica comunale (IUC), il cui presupposto è rappresentato dal possesso di immobili e dall'erogazione e fruizione dei servizi comunali;

Rilevato che la IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), dovuta per il possesso di immobili esclusa l'abitazione principale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili e dovuta dal possessore di fabbricati e aree edificabili (e in parte dall'utilizzatore di fabbricati) e nella tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore di locali o aree scoperte;

Visti in particolare:

- il comma 650, secondo il quale la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- il comma 651, secondo il quale il comune nella determinazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento approvato con D.P.R. n. 158/1999 (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani metodo normalizzato);
- il comma 652, secondo il quale il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma precedente e nel rispetto del principio comunitario <<chi inquina paga>>, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio dei rifiuti;
- il comma 654, secondo il quale in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di nettezza urbana, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683, secondo il quale il consiglio comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio ed approvato dall'autorità competente;
- il comma 704, secondo il quale è abrogato l'art. 14 del D.L. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, recante norme per l'applicazione della TARES;

Visto il D.P.R. n. 158/1999, approvato al fine di consentire l'elaborazione della tariffa di cui all'art. 49 del D. Lgs. 22/1997 e utilizzabile in base al comma 651 sopraccitato per definire le componenti del costo del servizio di igiene urbana da coprire con la TARI;

Richiamato, in particolare, l'articolo 8 del D.P.R. n. 158/1999, il quale dispone che ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i

costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Verificato che ai sensi del DPR 158/1999 la tariffa rifiuti consiste in un insieme di tariffe che devono coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e che l'entrata totale è pari alla somma delle parti fisse e variabili di ciascuna tariffa;

Visto il Piano economico finanziario del servizio di igiene urbana e ambientale e servizi accessori finalizzati all'applicazione della TARI per l'anno 2018, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. del , che esprime in sintesi i seguenti quadri riepilogativi dei costi del servizio e delle quantità di rifiuti prodotti espressi in kg/anno:

Ripartizione costi fissi e variabili	Importo
Costi fissi	1.249.351,07
Costi d'uso del capitale (fissi)	343.145,23
Costi variabili	943.292,72
Rivalutazione monetaria	19.508,15
Totale complessivo	2.555.297,17

COSTI FISSI TOTALI	1.605.557,11
COSTI VARIABILI TOTALI	949.740,06

Anno	RSU indifferenziati	RSU differenziati	RSU totali
2017	2178,48	5215,06	7393,54

Dato atto che la superficie totale degli immobili tassati alla data del 07/12/2017 (ricavata dall'archivio TARI) ammonta a mq. 1.363.862, rappresentati per mq. 883.840 da superfici riferibili a utenze domestiche e per mq. 480.022 da superfici riferibili a utenze non domestiche;

Considerato che non esistono al momento sistemi di rilevazione puntuale delle quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche;

Ritenuto di confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili fra le utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze applicata nel 2013 al fine della determinazione delle tariffe TARES, nella misura del 62% del totale a carico delle utenze domestiche e nel 38% a carico delle utenze non domestiche:

UTENZE	Percentuale di ripartizione dei costi	COSTI FISSI	COSTI VARIABILI	TOTALI
Utenze domestiche (UD)	62%	995.445,41	588.838,84	1.584.284,25
Utenze non domestiche (UND)	38%	610.111,70	360.901,22	971.012,92
TOTALI	100%	1.605.557,11	949.740,06	2.555.297,17

Viste le tabelle 1a (coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti), 2 (coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche), 3a (coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti) e 4a (interventi di produzione kg/mq anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti), allegate al DPR 158/1999;

Ritenuto di stabilire per le utenze domestiche l'applicazione dei coefficienti Kb medi e per le utenze non domestiche, sulla base delle motivazioni espresse dal Settore Ambiente e

Servizi Tecnologici in occasione dell'elaborazione delle tariffe TARES 2013, l'applicazione dei coefficienti Kc e Kd massimi per tutte le categorie tariffarie ad eccezione delle categorie “Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie”, “Mense, birrerie, amburgherie”, “Bar, caffè, pasticcerie, pizze al taglio e da asporto”, “Ortofrutta, pescherie, fiori e piante”, per le quali sono applicati i coefficienti minimi;

Visti:

- l’articolo 172, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

- l’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l’articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

- il decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, con il quale viene differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 al 28 febbraio 2018;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, nell’ambito delle scelte di politica fiscale da adottare al fine di garantire l’equilibrio di bilancio, per l’approvazione del bilancio di previsione, proporre al Consiglio le tariffe TARI per l’anno 2018 riportate negli allegati 1 (Tariffe utenze domestiche) e 2 (Tariffe utenze non domestiche) alla presente;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.EE.LL.;

Con votazione unanime,

DELIBERA

Di proporre al Consiglio comunale l'approvazione delle tariffe per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti nell'anno 2018 riportate negli allegati 1 (Tariffe utenze domestiche) e 2 (Tariffe utenze non domestiche) alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che alle tariffe così determinate deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Cagliari nella misura del 5%;

Di dare atto, infine, che l'entrata da iscrivere nel bilancio di previsione per l'esercizio 2018 ammonta a 2.683.062,03 euro, comprendente la somma di 127.764,86 euro per tributo provinciale da riscuotere unitamente alla tassa.

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 17/01/2018

IL RESPONSABILE

F.TO RITA MARIA GIOVANNA VINCIS

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 17/01/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO RITA MARIA GIOVANNA VINCIS

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO	LA SEGRETARIA GENERALE
F.TO MARIA PAOLA SECCI	F.TO MARGHERITA GALASSO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/01/2018 per: ☐ a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **25/01/2018** al **09/02/2018** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000); ☒ a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);	La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 25/01/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 09/02/2018 LA SEGRETARIO GENERALE F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 25.01.2018

ALLEGATO 1 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. __ DE L __ /__ /2018

IUC TARIFFE TARI 2018 UTENZE DOMESTICHE

numero occupanti	Tariffa parte fissa utenze domestiche TF(ud) x mq	Tariffa parte variabile utenze domestiche TV(ud)
1	0,949	32,74
2	1,101	65,49
3	1,195	83,91
4	1,277	106,42
5	1,288	133,02
6 o più	1,242	153,49

ALLEGATO 2 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. __ DEL __/ __/ 2018

IUC - TARIFFE TARI 2018 UTENZE NON DOMESTICHE

N. categorie	Attività	Tariffa parte fissa TF(ap)	Tariffa parte variabile TV (ap)	Totale
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	0,888	0,522	1,409
2	Cinematografi e teatri	0,662	0,391	1,053
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,620	0,370	0,990
4	Distributori carburanti, impianti sportivi	1,042	0,621	1,664
5	Esposizioni, autosaloni, parti comuni di centri commerciali	0,803	0,478	1,281
6	Alberghi con ristorante	1,837	1,625	3,462
7	Alberghi senza ristorante	1,407	1,240	2,647
8	Case di cura e riposo, caserme, grandi comunità	1,536	0,912	2,448
9	Ospedali	1,863	1,645	3,508
10	Uffici	1,648	0,977	2,625
11	Negozi di abbigliamento, calzature, cartoleria, librerie, ferramenta, beni durevoli	1,592	0,939	2,531
12	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	2,113	1,254	3,367
13	Negozi particolari quali ombrelli, tappeti, tende e tessuti	1,282	0,759	2,041
14	Parrucchieri, barbieri, estetiste	2,113	1,253	3,366
15	Altre attività artigianali	1,465	0,864	2,329
16	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,944	1,147	3,092
17	Attività industriali con capannoni di produzione	1,324	0,782	2,107
18	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,296	0,769	2,065
19	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,790	2,838	7,628
20	Mense, birrerie, hamburgherie	3,592	2,124	5,717
21	Bar, caffè, pasticcerie, pizze al taglio e da asporto	3,606	2,134	5,740
22	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	3,437	2,039	5,476
23	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,452	2,044	5,495
24	Ortofrutta, fiori e piante, pescherie	6,227	3,692	9,919
25	Ipermecati di generi misti	3,846	2,274	6,120
26	Discoteche, night club, sale giochi	2,691	1,593	4,284